P E R

Notar Michelangelo Label-
larte creduto ſtupratore

C O N T R A

Maria Rogondino .

J. M. J.

E Quando mai la pudicizia adorna d'immortali virtù, circondata da pure fiamme dell' onestà, e desiderata con tanta venerazione, per cui l'altrui vita inviolata conservasi (1), si sognò abitare ne' sozzi petti delle corrotte, e pubbliche donne, le quali debbon' fuggirsi più della peste istessa?

Subdola famosæ, moneo, fuge retia mæchæ (2)

Doveva pertanto Maria Rogondino della Terra di Valenzano, Provincia di Bari, la qual pretende d'esser stata stuprata da Notar Michelangelo Labellarte in forza d'Informativo Fiscale ad istanza di lei fabbricato dalla Corte Locale di tal Terra, e trasmesso in grado di elezione di Foro per parte dell'istessa nella G. C.; doveva, dico, distinguere ben bene le qualità della lodata pudicizia, che necessarie sono in persona della stuprata. Doveva allora farsi prendere dalla considerazione d'esser fallace, e cavillosa tal domanda.

(1) *Valer. Max. lib. 6. cap. 1.*
(2) *Martial. lib. 2.*

Perciocchè essa trovavasi dipinta antecedentemente presso gli atti della Regia Udienza di Trani rea d' incesto con un fratello di lei legittimo e naturale, colla presunzione d' aver necati i parti; come anche di vita prostituta, e meretricia. Le donne colle di loro maliziose calunnie sono il motivo, che si dismetta la gravità dello stupro, che in altri tempi fra leggiere circostanze colla pena della morte si puniva (1): e fra diverse Nazioni con altre sì varie atroci condanne, che le orecchie si spaventano (2). Savio, ed opportuno provvedimento però delle leggi ha sopraggiunta la malizia di quelle donne, che per estorquere denaro, o per avventurare i loro rei disegni, o finalmente per altri privati fini, cimentano a torto l' innocenza altrui. E tanto viepiù l' accorto e retto Giudice dovrebbe contro di costoro formar rigoroso giudizio, quanto l' odor gli giunga, che sian vane e calunniose; fra le quali si presenta adesso la Rogondini.

Or io che ho il carico della difesa di Notar Labellarte pre-

(1) §. *Item lex Julia*, *institut. de public. judic.*

(2) *Ber. Mond. Chover. in tractatu de publicat. sub verb. de stupro n. 9. Muscatell. in rubr. de adult. stupr. &c. de privileg. & pæn. n. 1. Sorg. enucl. cas. for. t. 9. prax. crim. cap. 36. n. 7.*

preteſo ſtupratore, dimoſtrerò prima coll' eſpoſizion del fatto, che la preſente controverſia debba rimetterſi alla Regia Udienza di Trani delegata in forza di Real Diſpaccio, non oſtante la ſuddetta elezion di foro della Rogondini. Dimoſtrerò quindi l'invalidità dell' Informativo Fiſcale per tre motivi, cioè perchè la Corte Locale, da cui fu fabbricato, era ſoſpetta, perchè era incompetente, e perchè manca l' oneſtà alla Rogondini, per eſſere pubblica meretrice, così ſcolpita preſſo gli atti della Regia Udienza di Trani, e che debba procederſi contra l'iſteſſa, come rea d' altri delitti pregiudiziali, e più gravi. E finalmente dimoſtrerò, che alla Rogondini manca l' *Ingenere* [illegible]; poichè partoriſce nel 1771. tempo, in cui fa l' accuſa, e vuol che ſia ſtata ſtuprata nel 1759. dodici anni addietro: che ſiaſi preſcritta l' azion di ſtupro: e che non ſuſſiſta la promeſſa di matrimonio, per la quale eſſa dice, eſſer ſtata corrotta.

C A P. I.

Coll' esposizione del fatto si dimostra, che la presente controversia deve rimettersi alla Regia Udienza di Trani, non ostante l' elezion di Foro di Maria Rogondino, la quale non sussiste.

MAria Rogondino ebbe ricorso dalla Maestà del Sovrano (Dio guardi) esponendo d'esser stata stuprata con ingravidanza da Notar Michelangelo Labellarte, e cercò compartirsile una pronta, ed esatta giustizia. Si degnò la M. S. ordinare in vista di detto memoriale con Real Dispaccio de' 28. dell'anno 1771. diretto all'Udienza di Trani: *Che disponesse di farsi dalla Corte Locale tutto quello, che conveniva, e restava a farsi per accerto della giustizia, con procedere anche alla carcerazion del reo, quando si costasse lo stupro con indizj a cattura, e prendesse conto dell' esito per quel che restava a farsi.*

Ciò saputosi da Labellarte, allegò sospetta con più validi capi la Corte Locale avanti l' istessa M. La quale perciò ordinò con due venerati Dispacci l' uno in data de' 18. Gennajo, e l' altro de' 15. Febbrajo dell'anno 1772., tutti e due diretti alla Regia Udienza di Trani: *Che in grado del-*

la sospezione della Corte, legittimamente allegata, e che militasse, avesse quel Tribunale di Trani proceduto, e fatta giustizia in tal causa, dando luogo a legittimi gravami.

Nel mese poi d'Aprile, e propriamente alli 25. uscì altro Real Dispaccio incaricativo di giustizia diretto all'Udienza di Trani a ricorso della Rogondini. Ordinò la M. S., *che l'Udienza prendesse conto dalla Corte Locale, e facesse la giustizia da quella non fatta*. Spiccò ordini perciò il Tribunale di Trani al Governadore Locale, affinchè trasmettesse gli atti dello stupro in persona della Rogondini. Ma quel Governadore in suo discarico formò relazione, sotto la data delli 5. Agosto dell'anno 1772., colla quale disse, che in essa Corte non vi esisteva processo, nè atti per tal causa formati. Per questo Dispaccio si vede chiarissimamente, che la Corte Locale non può più ingerirsi in tal causa: ma in dispreggio del medesimo volle poi procedere, come si dirà appresso, com'anche ad onta della sospezione.

In questo stato di cose Notar Michelangelo Labellarte espose al Re, che Maria Rogondine gli volea calunniosamente turbar la pace. Perciocchè l'istessa si trovava rubricata rea d'incesto col proprio fratello di lei, d'aver partorito più volte senza esporre i parti, che si supponevano necati, di vita prostituta per i varj illeciti attac-

chi avuti con diverse persone, e di vita meretricia fin dalla prima sua età capace, a motivo di far guadagno, stantechè era inclinata a' lussi, venendo da tutti riputata femmina da partito eguale alla di lei madre, che anche tal dissoluto mestiere esercitava: de' quali abominevoli pubblici delitti n' esistevano, come tuttora esistono, gli atti nella Regia Udienza di Trani a ricorso del qu. Giuseppe Tangorra.

In vista di tal supplica, e d' un' altra della Rogondini, che esponeva la seccaggine del calunnioso stupro, ordinò la M. S. con Real Dispaccio, che l' Udienza di Trani avesse fatta relazione. Qual relazione della mala vita, e nefandi delitti della Rogondini si fece fin dalli 12. del mese di Settembre dell' anno 1772. alla M. del Sovrano. Sembra questo un altro motivo per cui la Corte Locale non poteva ingerirsi nè meno col pensiere in tal causa: qual incapacità soffre ancora per il sudetto Dispaccio de' 25. Aprile. E pure (egli è incredibile) essa volle procedere.

Pendente adunque l' esito di tal relazione, e stanti i Dispacci, come sopra, la Corte Locale non era più Giudice competente, nè potea stender la mano in tal causa, perchè legata l' aveva. Ma ciò non ostante il mese appresso d' Ottobre dell' istess' anno 1772. si preintendeva, che clandestinamente e di soppiatto essa Local Corte procedeva

deva con provisioni della G. C. contra Labellarte . Il quale maraviglioso di tanta irregolarità si protestò a tenor di quanto era occorso su la pendenza di tal causa . Com' anche cumulò altri capi di sospezione , avendoli fatti notificare ostensivamente a quella Local Corte alli 29. del detto mese di Ottobre per mano di pubblico Notajo ; e quel Governadore diè risposta , che egli non procedeva ad istanza della Rogondini contra Notar Labellarte .

Ciò posto , Labellarte istantaneamente presentò in Trani copia con relata di tali capi di sospezione notificati alla Corte Locale, e cercò, stanti i motivi de' Dispacci, e della Relazione fattasi al Re sul merito di tal controversia , che essa Local Corte esibisse gli atti colle provisioni della G.C., a tenor delle quali procedeva (come preintendevasi), *ad finem recognoscendi*. Ed in fatti ottenutisi tali ordini diretti alla Corte Locale, perchè esibisse le provisioni insieme con gli atti, affine di riconoscersi , ed essendosi notificati alli 31. d' Ottobre ; quel Governadore in vece di ubbidire al Tribunale di Trani , che faceva la figura del Regnante in forza de' suddetti due Reali Dispacci , col primo de' quali in data de' 28. del 1771. l' Udienza dovea prender conto dell' esito della Corte Locale , e col secondo de' 25. Aprile 1772. per cui assolutamente essa Udienza dovea procedere ; pure l' istesso

Go-

Governadore Locale alli 31. dell' isteſſo meſe d'Ottobre tentò carcerare capricciosamente il ridetto Labellarte, con avergli ſpedita citazione *ad informandum*, la quale poi glie la fece notificare alli 3. di Novembre; ed alli 7. riferì al Tribunale, che avea proceduto coll' ordinaria giuridizione, e che aveva traſmeſſi gli atti in forza di proviſioni nella G. C., che aveaſi eletta per Foro la Rogondini: quali proviſioni gli erano ſtate notificate alli 4. dell' isteſſo meſe di Novembre.

Or quì cade adattata la rifleſſione, che ſapendo beniſſimo la Corte Locale il tenor del Diſpaccio de' 25. Aprile, che le fu notificato, come ſi è di ſopra detto, per il quale l' Udienza di Trani ſoltanto era incaricata di tal cauſa; doveva colla traſmiſſione degli atti ubbidire agli ordini dell' isteſſa, notificati alli 31. Ottobre, e prima delle proviſioni della G. C. ad eſſa Corte Locale preſentate (come ella riferì) a'4. Novembre per l' elezione di foro della Rogondini. Tanto più, che quantunque foſſe ſtato competente a tali procedure (qual non era); per il ſuddetto primo Diſpaccio de' 28. del 1771. la ſola Udienza di Trani dovea prender conto di tal eſito. Per queſta ragione, e per ogni altra era nella forzoſa neceſſità di traſmettere gli atti nel Tribunale di Trani, il quale facendo la figura del Sovrano in tal cauſa, e rappreſentando la perſona

ſona

sona dell' istesso, si rendeva, come si rende superiore a qualunque altro Supremo Magistrato. Ma il vero fatto si è, che colludendo il Governadore Locale colla Rogondini, nella cui casa e di giorno e di notte continuamente tirava buon tempo, qual cosa abbraccia uno de'capi ultimi di sospezione, che ostensivi gli furon notificati; volle perciò procedere contra gli venerati Ordini Reali, quando non poteva: e non volle gli atti colle provisioni trasmettere in Trani, cosa che dovea fare impreteribilmente, perchè non si scorgesse l' orrezione, e sorrezione delle istesse, e la totale invalidità. Perciocchè la Rogondini per le narrate cose, non potea eleggere il foro della G. C. colla trasmissione dell' informativo fiscale nullo, e con attentati fabbricato a di lei istanza dalla Local Corte, posciachè questa non poteva procedere. Prevedeva di vantaggio tal irregolare Governadore, che obbedendo all' Udienza, ove esistevano gli atti antecedenti contra la Rogondini d' incesto, di vita meretricia, e d' altri pubblici delitti, prevedeva, dico, che ivi si pronunciasse sulla invalidità delle sue procedure, stante l' incompetenza, e la sospezione; o che si venisse all' unione degli atti. Volle perciò, facendo rovesciare i fatti sossopra, servirsi del motto volgare: *Multa mala facta tenent.* E così affaticò il cervello guasto per le blandizie d' un' attrattiva versuta femmina a

far

far sì, che fosse rimasta tra veli adombrata l'idea della verità, la quale col favor del tempo si sforza alla fine di sviluppar dall' ombre quella fronte, in dove scolpiti veggonsi il vero, l' onesto, e 'l giusto con terror di quei, che male impiegaron l' opre.

. . . . *Tempus*
Noctem peccatis, & nubem fraudibus aufert.

In tal caso adunque i molti pessimi, e mali fatti non reggono, ma dalla loro abbominevole nauseosa puterfazione ne nasce il dolo, che tutto lordo, e crucciosο altro non può dire: *Ipsa res dolus est, ten. in l.* 1. §. *sed an dolo, ff. de dol. mal.*, & *mat. excepz. ubi Glos. n.* 30.

Notar Michelangelo Labellarte intanto veggendo abbattuffolare tanti disordini, ed anacronismi, nati da un malo capriccio di quel Governadore, il di cui impegno (effetto di poco onesta dipendenza verso la Rogondini) era a tutti noto di volerlo carcerare in ogni conto, anche per altro particolar odio che gli portava; si presentò perciò alla Regia Udienza di Trani, ove fu rilasciato col mandato *per Civitatem*. E così fece, evitando un Giudice ingiusto, per dare ultime ripruove della sua innocenza: Perciochè non era nell' obbligo di presentarsi, giusto perchè la incompetenza del Giudice fa sì, che ogni sentenza sia nulla, la di cui esecuzione si ritarda, tostochè tal' eccezione si opponga, *Altim. rubric.*
9. quæst.

9. quæst. 1. *n.* 4. *de nullit. post Glos. sing. in clement.* 1. *in fin. de sequest. possess.*, *&* *fructuum, ten. in l. scire oportet in fin. ff. de excusat. tutor.*, *l. fin. C. si a non compet. Judic.* Com'anche non poteva nè dovea presentarsi, perchè la suddetta citazione fu emanata da un Giudice sospetto, e però si aveva, e si ha per nulla. E' troppo risaputo quanto sia pericoloso il Giudice sospetto a' litiganti, *Glos. in l. apertissimi* 14. *C. de judic. in verbo libello*. Si è detto già che 'l Governadore Locale fu allegato sospetto alli 29. di Ottobre. Il termine dell'istanza in causa di sospezione dura per trenta giorni, fra 'l quale tempo il ricusante deve provare ciocchè incumbe, e fra di tanto il processo non si può compilare, *Prag.* 15., §. 22. *de istant. susp. &c.* Come dunque poi alli 31. del suddetto mese di Ottobre si spedì la citazione contra Labellarte, senza darsi tempo alla discussione? Sicchè fu nulla, e fu *contra jus*, e perciò non obbedendola il reo, viene scusato, *Guazz. defens.* 35. *cap.* 14. *per totum*, *Farinac. quæstion.* 11. *n.* 62. *Nicol. pract. crim. in princ. n.* 3.

Torna a proposito adesso, che alcuna cosa dicasi intorno alla elezione della Rogondini, che cade da ogni parte. Imperciocchè ella ricorse nella G. C. alli 16. del mese di Ottobre senza aver detto tutto l'occorso su la pendenza di tal causa. Espose soltanto di esser stata stuprata con ingravi-

gravidanza, e promessa di matrimonio da Notar Labellarte, per cui già ad istanza di lei la Corte Locale aveva proceduto contra l'istesso, ritrovandosi tal reo *sub Judice*; e quindi asserendosi povera, ed eliggendo per foro la G. C., fece istanza per la trasmissione dell'Informativo Fiscale. Notar Labellarte in tempo che la Rogondini ciò espose non istava sotto'l Giudice Locale, nè si era presa informazione alcuna; perciocchè, come si è detto, la citazione *ad informandum* contra Labellarte nulla e con attentati uscì alli 31. di Ottobre, ed alli 3. di Novembre poi gli fu notificata. Un tal esposto falso della Rogondini fa discovrire l'antecedente concerto che teneva coll' appassionato Governadore, per cui l'una ha esposti, e l'altro ha formati tanti paralogismi, per opprimere la pace, il decoro, e l'innocenza altrui. N'avviene da ciò certamente, che una tal' elezione sia nulla. Tanto più perchè in cause criminali il privilegio della elezion del foro deve allegarsi personalmente, e non per Procuratore: il che si limita nel solo caso che si ritrovasse il principale carcerato, poichè allora per Procuratore puossi ottenere: e notar bisogna, che ciò non debba essere in fraude, *Caravit. in Rit.* 230., qual *Rito* è nella odierna osservanza, *Caravit. d. Rit.* 230. *n.* 3., *& Rit.* 269. *n.* 2. *Carleval. de judic. quæst.* 6. *sect.* 7. *n.* 632. *de Franch. dec.* 599. *Viv. dec.* 65.

Scia-

Scialoj. de foro compet. cap. 8. & prax. forjud. cap. 8. n. 16. Surd. dec. 262. n. 16. Capiblanc. de Baronib. in Pragm. 8. n. 337. Altimar. de nullit. rubric. 9. q. 28. n. 130.

Siccome è nulla la ſuddetta elezione, perchè non potea ottenerſi per Procuratore; così orrettizie, e ſorrettizie ſono le proviſioni, per non eſſerſi eſpoſto quanto vi era su la pendenza di tal cauſa, *tex. in cap. poſtulaſti, de reſcript.* Per queſti due motivi, e per gli altri reſta indifficultabile, e chiaro che la preſente controverſia debba rimetterſi alla Regia Udienza di Trani.

C A P. II.

Si eſamina l' invalidità dell' Informativo Fiſcale per tre motivi, cioè che la Corte Locale, da cui fu fabbricato, era allegata ſoſpetta: che era incompetente: e perchè manca l' oneſtà alla Rogondini.

QUante volte la G. C. vorrà farſi Giudice in queſta cauſa, dovrà aver preſenti, e fermi i tre accennati argomenti, cioè la ſoſpezione della Corte Locale, l' incompetenza dell' iſteſſa, e finalmente, che alla Rogondini manca l' oneſtà. Motivi per altro che debbono incontrar la

forte

ſorte di render nullo l' Informativo Fiſcale contra Labellarte, nulla la inquiſizione, e che contra la Rogondini ſi ſeguiti a procedere come rea di delitti pregiudiziali, pubblici, più gravi, ed antecedenti a quel del preteſo calunnioſo ſtupro.

Con brevità ſi è fatta menzione della ſoſpezione forſe in maniera, ch' altro non ſia neceſſità di aggiugnere. Ma pur ci torna conto fiſſarci un poco ſulla ragione de'due Diſpacci l' uno in data de' 18. Gennajo, e l'altro de' 15. Febbrajo 1772., per i quali ſtava ordinato, che in grado della ſoſpezione allegata, quante volte militaſſe, aveſſe l' Udienza proceduto in tal cauſa. Tali capi di ſoſpezione non ſi diſcuſſero per due giuſti motivi. Primieramente, perchè quando andarono in Udienza tali Diſpacci, già l' iſteſſa incominciava a procedere contra la Rogondini ad iſtanza di Giuſeppe Tangorra, ed in breve ſpazio volò la fama d' eſſerſi tale rubricata rea, quale impreſſa era appò quelli, che 'l di lei nome almeno ſapeſſero, cioè proſtituta, meretrice, ed inceſtuoſa colla preſunzione di avere uccisi più parti. Qual neceſſità dunque aſſiſteva in tali circoſtanze, che ſi veniſſe alla diſcuſſione de' capi, ſe a ſomiglianti donne non compete l'azion di ſtupro? E ſecondariamente, ſi differì tal diſcuſſione, perchè il meſe appreſſo d' Aprile venne il Diſpaccio incaricativo di giuſtizia, col quale ſtava

ſtava ordinato, che il Tribunale di Trani aveſ-
ſe proceduto in tal cauſa in eſcluſione della
Corte Locale. Ma laſciando, ſenza pregiudizio
però, la ragione de' predetti due Diſpacci, non
eſſendo neceſſità cumular più coſe, quante vol-
te ve n' ha una baſtante, ſufficienti ſono i ca-
pi oſtenſivi notificati alla Corte Locale in
tempo che procedeva contra Labellarte. Sicchè
non poteva, dopo eſſerſi ricevuta la preſentazio-
ne de' medeſimi, la Corte Locale ſpedire la cita-
zione *ad informandum* due giorni appreſſo, come
il tutto ſi è di ſopra accennato. Perciochè do-
vea ſubito ſoſpendere in cauſa, appena alle-
gata ſoſpetta, altrimenti facendoſi, ſono nulli
gli atti, ed ogni ſentenza è nulla, *Jaſon in
l. qui juriſdict. n. 8. ff. de juriſdict. Canc. var.
reſol. p. 1. cap. 21. Rom. conſ.* 220. Reſta chiaro
per queſto primo argomento, che l' informativo
Fiſcale contra Labellarte è nullo, ed in conſe-
guenza è nulla anche la citazione.

Che l'iſteſſo informativo Fiſcale ſia ſtato fabbricato
da Giudice incompetente, qual'era la Corte Lo-
cale, puranche ſi è additato di ſopra. Naſce la
noſtra ragione dal ſuddetto Diſpaccio incaricativo
di giuſtizia de' 25. Aprile del caduto anno 1772.,
per il quale aſſolutamente in tal cauſa n'era in-
caricata l'Udienza di Trani in eſcluſione dell'al-
trui ordinaria giuridizione. Queſta appunto è
forza di delegazione, *tex. in l. ſi pretor ff. de*

B *offic.*

offic. ejus, cui mandata est jurisdict. l. solet de jurisdict. omn. judic. Il Delegato adunque dal Principe rappresenta la persona del medesimo, ond'egli è maggiore di qualunque Giudice ordinario, *Caball. cas. 50. n. 4. Menoch. cons. 337. n. 11. Giurb. cons. 8. n. 15.* Nè fa al caso, che 'l suddetto Dispaccio fosse stato senza la clausola, *omni appellatione remota*. Per la mancanza dell'istessa concedo, che la Rogondini avesse potuto gravarsi dalle procedure dell' Udienza, ed eliggere qualunque foro superiore. Non poteva però procedere la Corte Locale espressamente proibita, la quale volle ingerirsi capricciosamente coll' ordinaria giuridizione, di cui spogliata n'era per comandi del Principe. Ed è da riflettere a quel che più avanti abbiamo accennato, cioè che l' istesso Governadore Locale essendo stato inibito con ordini del Tribunale di Trani, perchè trasmettesse gli atti una colle provisioni affine di riconoscersi, stanti i suddetti motivi, riferì che egli avea proceduto coll' ordinaria giuridizione. Sicchè volle pronunciarsi competente, quandocchè evidentemente tal non era. In questi puntuali termini concordano tutti i DD., che tal pronuncia del Giudice incompetente non vale, e conseguentemente il processo è nullo, *Afflict. decis. 354. n. 6. & 14. en Abbas. in cap. duobus, de appellat. Alex. cons. 77. vol. 3. col. 1. & cons. 82. Rovit. cons. 48. n. 15. lib. 3.*

Co-

(17).

Come pure fu nulla la citazione *ad informandum* da lui ſpedita contra Labellarte per l' incompetenza, *tex. in l. 6. §. quod ſi quis ff. de injuſt. rupt. teſt. Cujac. tom. 2. c. 498. lit. A. ædit. Neap.* Ed ecco per queſto ſecondo argomento nullo l' informativo Fiſcale, e nulla la citazione, effetto dell' incompetenza di quella Corte Locale.
Or è dovere, che ſi conſideri un poco, che il Governadore Locale era ben prevenuto del lodato Diſpaccio, perchè gli fu notificato, ed eragli baſtantemente nota la ſoſpezione: Per la qual coſa ſiccome non poteva procedere, così avendo oprato tutto al contrario con tante altre infinite irregolarità, dimoſtra che per diſpetto di Notar Labellarte, di cui era inimico, e che per favorire la Rogondini tanto da lui diſtinta, ſia inciampato in cotali nojoſi eccesſi. Eccesſi veramente che l' aſſorbiſcono in quella reità *Prudenter perperam* di que' Giudici, li quali *litem ſuam faciunt*, *Cujac. tom. 1. c. 246. ædit. Neap.* ivi: *Litis alienæ periculum, quaſi ſuæ rei, ſuum facit Judex, qui prudenter, aut imprudenter, perperam judicat: hoc intereſt, quod ſi prudenter præter extraordinariam, & criminalem coercitionem civiliter tenetur, in veram litis æſtimationem in ſolidum, & infamia notatur. Si imprudenter civiliter tantum tenetur, ſalva æſtimatione in id, quod ob eam rem Judici æquum videbitur.*

Resta adesso l' argomento più sostanziale, ed importante, vale a dire, che manca l' onestà a Maria Rogondino. Contro di questa, e prima che la Corte Locale procedesse avverso Notar Labellarte, ordinò il Tribunale di Trani l' appuramento de' fatti ad istanza di Giuseppe Tangorra, che qual rea di pubblici delitti la denunciò. E coll' esame di più Sacerdoti Secolari, e Regolari di quella Terra di Valenzano si costò (come la fama ci percuote le orecchie), che era cosa da per tutto nota, e pubblica, che Maria Rogondino fosse stata stuprata da un di lui Germano: qual cosa ancora manifestamente erasi ascoltata dalla propria bocca d' altri di loro fratelli, che forse per rabbia una tal nefandità nel proprio sangue non potendo soffrire, così esclamarono.

Partorì poi, e non esibì il parto di tal prima gravidanza. Da quì n' avvenne, che tal femmina diessi totalmente a menar vita quanto più libera, tanto più scandalosa, prendendo partito con tutti, ed illeciti attacchi con particolari persone, sì che poi tral corso di più anni più volte partorì senza esporre i parti al pubblico; non ostantechè le gravidanze, che per natura non troppo si possono occultare, ad ognuno fossero palese. Soltanto diè conto dell' ultimo parto accaduto nel 1771.; poscia che il riclamor della gente fu tale che non potè in modo alcuno

oc-

occultarlo la Rogondini. Restò provato ancora, che l'istessa quando aveva una sfrontata, e troppo illecita pratica con un tal Carmine Guida, di questo dava ad intendere, che doveva esser moglie. E per un altro consimile scandaloso intrico tra essa lei, e Gio: Peconio sotto finta di parentela davasi tutto il buon tempo, e bel diporto. In somma si provò che cotal femmina fin dalla prima sua età capace sia vivuta, qual si vive con dissolutezza per far guadagno, molto essendo tirata da' lussi. Si ha perciò da tutti per prostituta uguale alla di lei madre, che di tali sozzi fatti, e di tal nome era investita. N'ebbe adunque il latte, e l'educazione. Sicchè non siano di meraviglia gli effetti, e l'opre.

Veggendosi così dipinta la Rogondini, e che da per tutto additata veniva; dandosi nelle braccia del Governadore Locale appassionato di lei, alla perfine pensava con tanti esposti orrettizj e surrettizj fatti alla M.S., ed alla G.C., asserendosi onesta vergine stuprata, e con tanti fatti irregolari desatigare ed avvilire fra dispendj e persecuzioni il disgraziato Notar Labellarte: e così avviticchiar i capelli della sorte per reintegrarsi col discapito e vitupero altrui.

Torniamo al nostro argomento. Lo stupro allora tal si dice, quando avvien che si commetta in persona d'una vergine, o d'una vedova, viven-

do onestamente, §. *item lex Julia de adulteriis, inst. de pub. judic. Cujac. to. 9. c.1424. ædit. Neap. Azo in summa C. lib. 9. rubr. ad l. Jul. de adult. Melch. Kling. lib. 4. inst. t. 18. n. 6. Diaz. prax. crim. cap. 2., & cap. 86. n. 1.* E che lo stupro s' intenda soltanto in persona delle oneste vergini, si ha nel *testo in l. unic. C. de rapt. virg.* così ancora si raccoglie dal *Deuteronomio*, cioè, che lo stupro sia un accozzamento colla contradicente vergine, o vedova onesta, *Deuteronom. 22. vers. 23. si puellam virginem &c.* Adunque perchè manca l' onestà alla Rogondini, non si può intendere commesso lo stupro.

Anzi da ciò che si è detto se ne trae, che per meretrice, e molto più debba aversi, e però in niun verso le compete l' azione di stupro, nè la vindicazione dello stesso, *l. 22. ad l. Jul. de adult., & stup.* Sentimenti per altro che si veggono (*ut est in comædia*) troppo esposti; e chiari: *Quis homo pro mæcho vidit umquam in domo meretricia deprehendi quemquam?* Per la qual cosa saviamente disse *Catone* appresso *Giulio de re Floria. Vim in corpus liberum non æquum censuere adferri, nisi palam corpore pæcuniam quæreret.* Non competendo dunque azione di stupro alla Rogondini, dall' incapacità dell' accusa nasce l' escusazione del preteso reo Labellarte, *Abbas per ten. in cap. veniens n. 8. extra de accusationibus, Bart. in l. accus. §. ad crim. . . .*

Com'

Com' anche stanti gli accennati misfatti della Rogondini, notoriamente si vede calunniosa la di lei accusa, ne' quali casi il preteso reo *excusatur, Foller. rub. audiantur excusat. n. 6. in fin.*, *Mars. pract. crim. §. sequit. n. 29. &c.*

Stanti tali fatti, devesi abilitare Notar Labellarte, e proseguire il giudizio contra la Rogondini, che antecedentemente trovasi in tal guisa rea: anche per altri riflessi legali; perciocchè essendo i delitti della Rogondini pregiudiziali, e più gravi di quel dello stupro che si pretende commesso da Labellarte, sopra i delitti maggiormente gravi e pregiudiziali è da procedersi prima; *Bart. ad l. prius C. de his, qui accusare non possunt*, ivi: *Quando duo crimina intentantur, quorum unum est prejudiciale ad aliud, super graviori proceditur*; e verso la fine così soggiugne: *Si accusatio secunda est major quam prima, & præjudicialis, prius debet procedi in secunda, & prius definiri secunda, quam prima, & absolutoria lata in secunda, poterit procedi in prima, licet in condemnatoria lata in secunda est eo ipso impositum super prima silentium.*

C A P. III.

Si dimoſtra, che a Maria Rogondino manca l' Ingenere [illegible] : che ſia preſcritta l' azione di ſtupro ; e che non ſuſſiſta la promeſſa di matrimonio.

DA' replicati ricorſi di Maria Rogondino umiliati alla M., ed alla G. C. altro non rilevaſi, che eſſa nel 1771. ſi ritrovava incinta, perchè ſtuprata da Labellarte con promeſſa di matrimonio. Ma alla fine dopo tanti garbugli, e faſci d' irregolarità commeſſe, e falſità eſpoſte; dalla prova iſteſſa dell' Informativo Fiſcale, tal femmina non ſi riconoſce ſtuprata in tal parto ſeguito, ma che altre volte antecedentemente abbia partorito. Ciò poſto, riferiſce ella lo ſtupro nell' anno 1758., ed allora pretende eſſer ſtata ſtuprata da Notar Labellarte con promeſſa di matrimonio. In ciò ſi coopera colla teſtimonianza di Domenica Calabreſe di lei ſerva, e ruffiana, e di altri familiari ; particolarmente di Andrea Collenza pubblico falſario, come da' documenti preſſo l' Attuario de' Notari D. Giuſeppe de Palma, e da altri atti eſiſtenti nella G. C. preſſo lo Scrivano Giuſeppe del Piano. Tanto ſi preintende indifficultabile, e ne precorre così

la

la voce comunemente tra gli abitanti della di lei Patria.

Si vede adunque, che manca l'Ingenere, e che si contradice la Rogondini co'suoi esposti. Per punto generale mancando la prova generica, ch'è il somandamento, cade l'inquisizione, *Rovit. lib.* 4. *conf.* 8., *& alii DD.*

Ma ritirandoci al particolare, tal generica prova ~~della verginità~~ è tanto sostanziale, che quando avvien che manchi, lo stupro non si può presumere, *Sorg. tom.* 9. *Jurisp. For. fol.* 393. *n.* 22., ivi: *In virgine vel vidua delictum stupri viget. At quoties non sumus in virgine, neque vidua, delictum stupri non potest dici, de Angel. ad Foller. in prax. fol. mihi* 70. *sub num.* 54. *ex Gram. dec.* 107. *ubi refert decisum non posse pœnam stupri irrogari, ex constitut. Regn. si quis caperet, & aliis: & Reg. de Ros. in prax. decret. M.C. part.* 2. *cap.* 2. *n.* 13. *si non virgo, neque vidua sit, probat non dici stuprum, ex tex. in l. stuprum ff. de adulter.*

Di fatti compete l'azion di stupro alla vergine, quante volte voglia vendicare la sua ingiuria, *l.* 7. *ad l. Jul. de adult.*, cioè se dica essere stata da altrui disonorata nel suo stato verginale, o violontata, *Cujac. t.* 9. *c.* 1797. *ædit. Neap.* Qual'è lo stato verginale della Rogondini, se ella nel 1771. partorisce, e dice che fu stuprata dodici anni addietro, cioè nel 1759. quando par-

partorì un' altra volta? Sua è la confeſſione, e maggior prova di queſta non ſi può dare.

Ma dato, e non conceſſo, che Notar Labellarte aveſſe ſtuprata la Rogondini nel 1759., che perciò? L'azion' dello ſtupro ſi preſcrive infra cinque anni numerandoſi dal dì del patrato delitto, *tex. in l. 29. §. 6. D. ad l. Jul. de adult. Clar. c. 2. §. adult. Figherian. in jur. Regn. lib. 4. §. 223. tit. de ſtupr.* Come dunque la Rogondini dopo dodici anni vuol accuſare? Forſe *ex continuato actu?* Per queſta iſteſſa ragione continuamente doveva eſſervi l'attacco carnale, il quale pretendendoſi dalla parte eſſer ſucceſſo dodici anni appreſſo, ſi vede che ſuccedè non dopo una preſcrizione, ma dopo due, e più di vantaggio, per cui va a cader la ſuddetta pretenſione. *Sorg. enuncl. caſ. forenſ. cap. 36. n. 14.*, ivi: *Quod ſi ſtuprum fuit continuatum, & ſæpius commiſſum, tempus connumeratur ab ultimo patrati criminis actu.*

La continuazione adunque deve intenderſi in modo tale, che per lo ſpeſſo ſtupro non ci ſia mai intervallo di cinque anni, tra' quali ſi preſcrive; o che eſſendovi, allora il tempo della preſcrizione ſi numeri dall' ultimo atto, perchè non è preſcritto. Or le leggi hanno la preſcrizione per cauſa del fatto, il quale ſiccome non può fingerſi, così per infetto non ſi può aver mai: *Id quod factum eſt, pro infecto haberi non poteſt*, Gloſ.

Glos. in fin. ad l. 29. ff. ex quibus caus. majo. Il fatto dunque della Rogondini si è d' esser stata corrotta nel 1759. senza niuna continuazione di stupro in fino al 1771. La causa poi, o sia la prescrizione di tal fatto, poteva prescriversi non infra cinque anni nel solo caso, che si fossero interrotti colla continuazione di tal disonesto traffico. Or io dico (e vorrei giustizia); la confessione della Rogondini, che forma il fatto innegabile si è, che fra dodici anni non ha sofferta mai l' ingiuria di quell' illecito attacco, che prescrive l' azione: dunque resta valido il tempo prescritto, dal quale essa si ha come soddisfatta, e ben pagata, giusta l' assioma: *præscribens solventi est similis*, *Glos. fin. in marg. ad l. 18. ff. de constituta pecunia*. Ciò posto, facciamo, che dopo la prescrizione lo stupratore abbia nuovamente stuprata la donna: per tal replica forse potrà essere accusato? Certamente che no. Imperocchè soddisfacendosi, e pagandosi lo stupro colla prescrizione, dopo questa io domando di più se tal donna sia vergine, ed onesta. Si risponde non essere nè dell' una, nè dell' altra maniera. Sicchè non può più accusare per la ragion di fatto, cioè perchè le manca l' onestà, e si ha per disonesta; due principali fondamenti all' azione di stupro, senza de' quali non sussiste. Però si esagera fuor di bisogno. Perciocchè la Rogondini si trova dipinta rea de' divisati delitti di prosti-

tu-

tuzione fra tale ſpazio che paſſa dal 1759., e forſe prima infino al 1771., e dopo ancora. Ma facciamle ogni arbitrio. Sia vero tal preteſo ſtupro, qual non fu mai, e s' impugna. Quando la donna ſtuprata eſſa ſteſſa dipoi ſi proſtituiſce, in tal caſo lo ſtupratore non è tunuto nè a dotarla, nè a torla per moglie, *Joſeph Mel. ad Gizzarellum dec.* 52. *num.* 17. E che in tali circoſtanze in niun modo poſſa avere tal pretenzione la ſtuprata, leggaſi il *teſto in l. ſi ea* 22. *C. ad l. Jul. de adult.*, ivi: *Si ea quæ ſtupro tibi cognita eſt, & paſſim venalem formam exhibuit, ac proſtitutam meretricio more vulgo ſe præbuit, adulterii crimen in ea ceſſat.*

E per non laſciar di mira l' accennata dilazione, queſta prolungata per lo lungo ſpazio di dodici anni ſembra infetta da sì irreparabile morbo, che non vi baſtano droghe, e pillole, perchè facciano riſaltare in parte almeno la nauſea, che ſpira della contagioſa calunnia. Conciofſiachè la tardità nell'accuſare produce l' innocenza nella perſona querelata, e la calunnia in perſona del querelante, *Bald. lib.* 1. *conſ.* 37. *Muſcarel. de probat. concl.* 531. *lib.* 1. *Franciſc. Caſon. in ſuis ſingular. qq. crim. q.* 1. *n.* 5., ivi: *Qui accuſare volunt, debent ſine mora accuſare, aliter enim propter tarditatem Judex præſumit pro reo, Jaſon &c. Et ideo propter præſumptionem calumniæ quis repellitur ab accuſando*. Concorda il *Farinac. part.* 1. *tit. de indic.*, & *tor-*

tur.

tur. qu. 46 *n.* 103., ivi: *Multo minus creditur offenso querelanti, & accusanti, si diu post offensam receptam, & injuriam illatam, querelam, & accusationem porrexit; tunc enim valde calumniose præsumitur.* E *Guazz. de defens. reor. §. degens* 24. *n.* 62. discute la cosa in termini della querela preposta dopo tre mesi, allegando molti per fermezza di tal presunzione. Or diss'io a proposito? Certo non v'ha cosa, che risani tal insanabile calunnia della Rogondini, per cui dee respingersi la di lei pretenzione, che si è d'infettar altrui col di lei morbo pestilenziale.

E vaglia il vero, qualora la stuprata abbia dilatata l'accusa, da una tal tardità si presume il dolo nella donna, e l' innocenza nell' uomo, ancorchè vi fosse seguita l' abitazione, che non v'ha al caso presente, *Sorg. in jurisprud. forens. tom.* 9. *cap.* 36. *n.* 15., ivi: *Quod si inter stupratorem, & stupratam fuit sequuta habitatio, & accusatio dilata, ex hac tarditate præsumitur dolus in muliere, & innocentia in viro, &c. Viv. dec.* 53. *Danz. tit. de stupro cap. num.* 3. *& seqq. Boer. dec.* 42. *n.* 2. *Bajard. ad Clar. §. stuprum n.* 41. *ad fin. Scialoj. de forjudicat. cap.* 3. *n.* 106. *Capiblanc. Prag.* 8. *de Baronib. part.* 1. *n.* 331.

Dalla pretenzion della Rogondini di essere stata stuprata nel 1759., si rileva, che tale stupro sia vecchio, quando fosse vero, che non è; onde

de n' avviene, che lo stupro vecchio faccia presumere il concubito, *Jos. Mel. ad Gizzarell. dec.* 52. *n.* 54. In tal circostanza non ha luogo niuna pena del foro laicale, giacchè lo stupro si purga col concubinato, *de Marin lib.* 1. *quotid. resol. cap.* 255. *n.* 17., *Luc. de Pen. in l. si cohortalis n.* 4. *C. de cohortal. lib.* 12. *Peregr. de jure fisci lib.* 3. *tit.* 8. *n.* 6. *vers. & est notandum. Bajard. ad Clar. in* §. *stuprum. n.* 15. Nè qui fa la bisogna esaminar la pruova della cognizione in genere di quelle qualità, che formano il concubinato nel numero di sette riferite da *Gram. vot.* 4. *n.* 6.; perciocchè stiamo sullo stupro vecchio, cagionato dall' accusa ritardata, che fa presumere il concubinato: vale a dire che le suddette qualità vengano reintegrate, e formate dalla dilazione, la quale opera, come se quelle tutte vi fossero.

Si è provato ne' precedenti capitoli, ed anche in questo, che sia valida la sospezione, ed incompetenza della Corte Locale; come pure, che non sussista l'elezion di foro dalla Rogondini, ond' è che la Regia Udienza di Trani qual Giudice Delegato dalla M. dovrebbe in tal causa proseguire. E si è con grato occhio ammirata l'onestà della Rogondini, che le manca in fin dal fondo; e che non vi sia l' *Ingenere* [illegible]. Altre cose si son dette, per le quali lo stupro, e l'inquisizione contra Notar Labellarte non reggono

gono; ma che debba procedersi contra la Rogondini. Però che altro ci resta a dire, non per necessità, ma perchè torni a maggior splendore l' innocenza del disgraziato Notar Labellarte?

Cinque sono gli argomenti, che rendono vana e calunniosa la pretenzione di stupro di Maria Rogondino, oltre de' quali giudico non esservene altri, cioè: onestà, verginità, viltà della condizione, promessa di matrimonio, e violenza personale. Si è dimostrato, che i primi due mancano totalmente: per la qual cosa parmi, ch'altra necessità non vi sia di brigarci. Nondimeno dell'insussistenza di questi altri diremo, affinchè si conosca, che la vana idea di Maria Rogondino abbia senz' alcun fondamento fabbricato un bel castello sospeso nel seno dell' immenso spazio dell' aria tant' alto, che sembra, come se tocchi la Luna! E Dio nol voglia, che non succeda così tal pretensione di stupro anche tra que' lunari abitatori. Diciamo prima intorno alla viltà. Io non pretendo che la Rogondini sia vile per essere figlia d' una madre meretrice, e di un padre calzolajo, di cui si usurpa il nome ingiustamente. Costui, qual uomo d' onesta vita, e lodevole in tutte l' opre sue, non l'ha riconosciuta mai per tale; essendosi sempre contentato di tirar vita, ed abitazione separata da lei, e da gli altri finti figli. L'istesso fu quegli, che di tal vita

sof-

soffriva ancora totalmente il peso di viversi diviso da quella, che ora io dico sol madre, e finta sposa, dalla quale era abborrito, e discacciato perchè molestata non fosse nelle libertine dissolutezze. Circostanze per altro molto dure e penetranti per la pretensione contra Notar Michelangelo Labellarte, successore d'onesti parenti, e di ugual professione alla memoria del di lui padre. E per ritornare al nostro stretto argomento pretendo che la Rogondini non solo sia vile, ma bensì vilissima per essere meretrice. Imperocchè si hanno per vili le ministre col dispensare il vino a' bevitori, e per essere esposte agl' insulti vinosi, che producono il mal della libidine, si hanno per disoneste, e non compete loro vindicar lo stupro, *tex. in l. 29. §. quæ C. ad l. Juliam de adult.*. Or ciò posto, che dovrà dirsi della Rogondini, la di cui prostituta condizione non si trova nell'idea presuntiva della disonestà, ma nella prova convincente della disonestà istessa? Dobbiam dire dunque, che sia vile, due volte vile, e vilissima.

Per quello, che riguarda poi la promessa di matrimonio, questa affinchè vaglia, esser deve, o espressa, o pur tacita, come dal Real Dispaccio del 1755. L'espressa si contrae colla promessa del futuro matrimonio fatta in presenza del Paroco, o del Notajo, o de' Testimonj, o pure per qualunque scrittura a modo che pos-

sa

sa la donna esser sicura: Si contrae la tacita, se si dia l' anello, o altri doni all' istessa, che secondo le Regioni, facendone testimonianza il Paroco, e Decurioni del Luogo, inducano il segno de' sponsali, *Figberian. lib.4. Instit. tit.14. §. 126.* Somiglianti cose non fece mai Notar Labellarte; e perciò siam sicuri, che tal prova l' Informativo Fiscale non abbia. Tanto ancor si dice, e tanto è. Ed è atto a persuadere, che mai vi sia stata tal promessa, che si pretende data sin da dodici anni addietro, considerandosi sì lungo tempo, fral quale se lo stupratore non osservava la parola, ragion voleva, che fosse stata più vigilante ad accusare la stuprata, e non differir tanto, che voglia vedersi i capelli bianchi: o almeno doveva insistere a documentarsi tal promessa. Anzi come mai nascer poteva, che si dasse la seconda volta in preda alli lusinghieri inganni dello stupratore, di cui gravida si confessa nel 1771., se ne avea la certa sperienza dell' inganno fin dal 1759.? Essa avendolo conosciuto fallace allora, doveva averlo per tale adesso. Chi una volta fu malo, quindi si presume per malo ancora, giusta la massima legale: *semel malus, præsumitur postea malus*, *Gloss. ad l. 7. §. 3. ff. de accusat. & inscript.* E perciò abbiam per certo, che tal promessa mai non vi fu: che se stata vi fosse, la delusa stuprata non poteva di bel nuovo inciampare in reiterato vitupero,

cosa che ripugna all' onestà, alla ragione, ed alle leggi.

Così la cosa essendo, la Rogondini si dovrà avere consensiente allo stupro, esclusa ogni violenza. La quale quanto sia necessaria, il dottissimo *Cujacio* il dimostra, appoggiato alla *l. 7. ad l. Jul. de adult. Idem t. 9. c. 1797.* E nel vero lo stupro propriamente detto si è una copula avuta con violenza, *l. 1. inter stuprum ff. de verb. signif.* Dal Deuteronomio istesso dianzi citato si raccoglie esser lo stupro un accozzamento colla contradicente, o vergine, o vedova onesta, *Deteuron. 22. vers. 23. si puellam virginem &c.* A differenza della semplice fornicazione dicesi consistere propriamente lo stupro nella copula violentemente adoprata; cosichè la violenza personale è necessarissima, *l. 1. §. quæ ff. de extraord. criminib.*

Una tal violenza eziandio non si vede posta in oblio, ma in necessaria considerazione appresso le leggi del Regno, *Pram. anni 1749.* E' per il Dispaccio del 1755. affinchè si proceda criminalmente contra lo stupratore, si ricerca la vera violenza adoprata.

Nè per la violenza possono intendersi gli amati discorsi, che sembrano far le veci della forza, nè gl' inganni, nè le seduzioni, per le quali cose si ha, come se non avesse voluto aderire la stuprata, *l. 5. §. si quis ff. de lib. hom. exhib.* Perochè ciò s' intende nel ratto, *Cujac. t. 9. c. 1433.* E di fat-

ti

ti corre l'opinione la più valida per Legge ne' Tribunali, che le persuasioni, e le blande parole non inducano ombra di violenza; mentrechè raro, anzi non mai puol essere, che le preghiere, ed altri sediziosi modi non si usino finanche colle meretrici. Non è mio il pensiero, è del *Capiblanco*, e di altri DD. *Capiblanc. sup. Prag. 8. part. 1. de Baronib. num. 332.*, *Polid. Rip. tract. de tract. cap. 13.*

Meglio però di tutti ci disgombra, e chiarisce a tal proposito (quando vi fosse qualche vestigio di violenza) un uom di assai lunga esperienza, ed accorto in questa materia, a cui perciò deve credersi, piucchè alle considerazioni in astratto di altri Autori. Questi è il famoso *Ovidio*. Nega egli assolutamente la violenza anche nelle vergini le più oneste, assicurandoci che la pugna di esse loro non è già per vincere, ma per esser vinte.

Cumque ita pugnaret, tamquam quæ vincere
(nollet,
Victa est non ægre preditione sua.
Ovid. amor. lib. 1. eleg. 5. n. 15.

La ragione di ciò l' assegna l'istesso Maestro dell'arte in altro luogo:

Vir male dissimulat, rectius illa cupit.......
Omnia fœmineâ sunt ista libidine mota.
Acrior est nostrâ, plusque furoris habet.
Ovid. artis amatoriæ lib. 1. n. 275. & 340.

La vera violenza dunque si presume, quando la donna fosse stata legata, ed intesa si fosse vociferare: altrimenti niuno può persuadersi che così facilmente allo stupro sia soggiaciuta, *Capib. ubi sup. Pragm.*8. *part.* 1. *de Baronib. num.*330. Ed in tal caso resta fermo, che sia fallace, e calunniosa la pretenzione di stupro; quante volte abbia differita la querela, non essendovi le accennate vere circostanze della violenza, *Capib. ubi sup. Viv. dec.*53. *Bajard. ad Clar.* §. *stuprum.* Cosa che tutta fa al nostro argomento.

Sicchè dunque non vi è la promessa di matrimonio; e nè per ombra la violenza, secondo che debba intendersi, ed in qualche altro modo ancora, giachè allora almeno può aver luogo, quando vi siano preghiere importune, e con incussion di timore, *text. in l.*1. §. *persuadere ff. de serv. corrupt.* Si deduce da ciò, che quantunque fosse stata stuprata la Rogondini coll'ingiuria dell'onestà, e verginità, non abbia pure che pretendere. Perciocchè non si può dire lo stupro no, non si può dire colla vergine consensiente, *Sanchez. lib.* 7. *de matrim. disput.* 14. *num.* 5. *Lug. de pœnite. disput.* 16. *sect.* 4. *n.* 218. *Arriag. tom.* 5. *disputat.* 18. *num.* 35. *Caramuel.*, ed altri.

Quì corrono le leggi tutte, e i DD., e con voce rotonda e chiara riprendono la Rogondini non violentata, e con privilegio *in ampla forma* commendano il delitto, *l. si ab hostibus ff.* *so-*

solut. matrim. l. relegatorum §. *fin. ff. de relegat.* Egli è così, che 'l pudor della Vergine istessa si lede, ed offende, qualora ella dia il consenso allo stupratore, derivando la voce dello stupro *a pudoris stupore*, *Geddæus in l.* 101. *ff. de V. S. num.* 6., *&* 7. *Cujac. tom.* 4. *c.* 1484. *lit. B.*, ivi: *Stuprum dicitur a stupeo, idest miror, juxta id, quod Cæcilius ait apud Nonium: Nomen virginis nisi mirum est deintegravit. Stuprum igitur quasi mirum quoddam, ut monstrum a moneo, probrum a probibeo, l. probrum de V. S.* Al che fa quel che disse *Isernia*, che quantunque si conceda l' elezion di foro per privilegio al cieco, o al muto, pure se essi stessi sono cagione di tal male, per il proprio delitto perdono il privilegio, *Isern. in constitutit. statuimus. col.* 4. *in princip. num.* 4., ivi: *Ratio est, quia littera legis unicæ C. quando Imperator inteu pupillum, & viduam dicit: Fortunæ injuria miserabilis, bic autem est miserabilis ob suam culpam, & malis maritis. Ergo &c.*

E qui fin anche si brigano gli assiomi legali per essere intesi, ed han ragione. La suddetta Rogondini cagione dello stupro, per cotali circostanze, essa che diede causa, *tenetur de omni eo, quod inde sequitur*. Fu presente, taciturna, e paziente allo stupro: e per tali motivi *patientia operatur consensum*. Il consenso, e la volontà sono germane: *volenti non fit injuria*.

Di-

Dicemmo più sopra, che presso gli atti della Regia Udienza di Trani ad istanza di Giuseppe Tangorra, la Rogondini si ha rea fra gli altri gravi delitti qual meretrice. Se tal dipintura a noi sempre favorevole non vi fosse stata, mi dava lo spirito adesso di ritrarla in tal fatta, e niente meno. Giacchè tal famosa femmina per lo spazio di dodici anni non ha vendicato lo stupro senza violenza, e senza promessa di matrimonio, che quando vi fossero stati, per tal tardità non potevan sussistere, con parti di vantaggio seguiti, cosa mai dovrà inferirsene? Che essa per causa di amore siasi contentata d'esser copula dell'amante, e non per altri fini, che non reggono. Tali femmine si hanno per disoneste, e lussuriose e per meretrici si tengono, *DD. in l. si filiam 19. C. de inoffic. testam. Petr. ad Capyc. dec.160. de Car. ad Ric. t.4. cap.33. n.34.*, ivi: *Mulier inhoneste, & luxuriose vivens est, quæ in alterius vivit concubitu, vel amoris caussa sui copiam amanti facit.* A tal sentimento par che si accostino altre Leggi, e DD., che hanno per meretrici quelle donne, che non per fine di lucro, e guadagno si prostituiscono; dunque il fanno per cagion d'amore, *l. palam 43. ff. de rit. nupt. Gizzarel. dec. 56. n. 7.*

La cognizione intanto de'varj fatti, da'quali è vestita la presente rozza Scrittura intorno alle nulle ed irregolari procedure della Corte Locale di Valenzano